

NORME E TRIBUTI

a pag. 24 | **RIFORMA FISCALE.** Per le banche parte la corsa al ruling sui crediti

a pag. 26 | **GRATUITO PATROCINIO.** La revoca scatta soltanto in circostanze definite

a pag. 27 | **PROFESSIONI.** Scontro Vietti-Castelli sulla «guida» del percorso per il riordino

CONTABILITÀ ■ A poche settimane dal termine per esercitare la delega della Comunitaria 2003 si profila una significativa correzione

Ias, l'Italia verso l'attuazione minima

L'obbligo sarà previsto solo per i bilanci consolidati di quotate, credito e assicurazioni

ROMA ■ La via italiana agli Ias si prepara a correggere il tiro, scegliendo un'applicazione decisamente meno estesa rispetto a quanto annunciato nella legge comunitaria dello scorso anno. Con molta probabilità, i criteri contabili internazionali riguarderanno soltanto i bilanci consolidati di società quotate, banche e assicurazioni, senza più vincolare i conti individuali. In pratica, ci si limiterebbe a dar corso, con poche modifiche, a quanto è stato previsto dal regolamento comunitario 1606 del 2002, che impone l'adozione degli Ias ai soli bilanci consolidati delle società quotate, a partire dal 1° gennaio 2005.

La correzione italiana. Lo stesso regolamento, però, ha lasciato agli Stati la facoltà di ampliare i soggetti obbligati e le ricadute operative; e, nella legge 306 dell'anno scorso, il Parlamento ha affidato al Governo la delega per estendere i criteri contabili internazionali ai bilanci individuali delle società quotate, delle banche, delle assicurazioni (queste ultime solo se quotate ma non obbligate al bilancio consolidato). La delega va esercitata entro la fine del prossimo novembre ma è sempre più evidente che il mandato verrà attuato solo in parte.

Anche in questi primi giorni di settembre, i contatti tra i tecnici dei ministeri dell'Economia e della Giustizia con le associazioni e gli organismi vigilanti dei destinatari (come la Banca d'Italia, l'Isvap, l'Abi) hanno infatti evidenziato i problemi nella messa a punto delle correzioni al Codice civile e al Testo unico delle imposte sui redditi.

Di conseguenza, sta prendendo sempre più consistenza l'ipotesi di un'attuazione ridotta della delega.

Ufficialmente, non è stata ancora presa alcuna decisione. Tuttavia, i tempi sono ormai diventati troppo stretti per far digerire agli operatori la massima applicazione degli standard Ias già dal prossimo gennaio. In più, c'è anche l'impatto tra Bruxelles e Londra sulle correzioni al temuto Ias 39, quello che si occupa della valutazione degli strumenti finanziari (si vedano gli articoli qui accanto). E non va trascurato il fatto che i professionisti italiani hanno da poco ricevuto la riscrittura integrale di ampie parti del Codice civile (con la riforma del diritto societario) e del Testo unico delle imposte sui redditi (con il varo dell'Ires).

La ricaduta limitata degli Ias, a questo punto, potrà persino suonare gradita, anche se molte società avevano avviato le procedure per un passaggio integrale ai criteri internazionali. Presso lo stesso Oic (l'Organismo italiano di contabilità), in ogni caso, proseguono i lavori delle commissioni che si occupano delle ricadute civiltistiche e fiscali dei nuovi principi, ma i loro contributi potranno diventare meno urgenti.

Lo stato dell'attuazione. Nel tabellone qui accanto sono riassunti i provvedimenti nazionali (vigenti e in preparazione) che hanno relazione con l'adeguamento agli standard Ias. Come si può notare, l'unica parte che rimarrebbe stabilmente confermata sarebbe l'obbligo di utilizzare, nella nota integrativa, il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari: un impegno che riguarderà tutte le imprese, quotate e no, con la sola eccezione di quelle che possono redigere il bilancio abbreviato.

Per il resto, sia il correttivo della riforma societaria sia quello indirizzato all'Ires, pur potendo fornire spunti per intervenire in materia contabile, dovrebbero tuttavia limitarsi a correzioni di rilievo interno alle rispettive materie. Sarà poi un'altra legge comunitaria, quella del 2004, ancora in discussione, a imporre nuovamente un adeguamento in stile Ias delle norme nazionali.

MAURO MEAZZA

Il versante italiano degli Ias

Disposizioni in vigore e in corso di elaborazione interessate dall'introduzione dei principi contabili internazionali

Strumento	Efficacia/stato di elaborazione	Dove interviene	Come interviene
IN VIGORE			
Legge 306/03 (Comunitaria 2003)	In vigore dal 30 novembre 2003	Precisa l'applicazione del regolamento comunitario 1606/2002 sull'uso degli Ias per le società quotate (con facoltà agli Stati di estendere l'obbligo)	Affida al Governo una delega, da attuare entro novembre 2004, per adeguare le disposizioni civili e fiscali nazionali agli Ias
Decreto legislativo 6/03 (riforma societaria)	In vigore dal 1° gennaio 2003	Attua la legge delega 366/01 per la riforma del diritto societario	Modifica le disposizioni del Titolo V del Codice civile, con innovazioni per la redazione dei bilanci
Decreto legislativo 344/03 (riforma fiscale)	In vigore dal 1° gennaio 2003	Attua la parte relativa al reddito d'impresa contenuta nella legge delega 80/03 per la riforma del sistema fiscale statale	Istituisce l'Ires e accoglie alcune delle innovazioni contenute nella riforma societaria (come il "disinguamento" dei bilanci dalle interferenze fiscali)
Decreto legislativo 394/03	In vigore dal 1° gennaio 2005	Attua la direttiva 2001/65 Ce sulla valutazione al fair value	Impone il fair value per l'esposizione in nota integrativa degli strumenti finanziari. L'obbligo riguarda tutte le società, quotate e no, tranne quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata
IN ARRIVO			
Provvedimento correttivo del decreto legislativo 6/03	In preparazione al ministero della Giustizia	Corregge e integra le disposizioni del Codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004	
Provvedimento correttivo del decreto legislativo 344/03	In preparazione al ministero dell'Economia	Corregge e integra le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi in vigore dal 1° gennaio 2004	
Disegno di legge comunitaria 2004	Approvata dal Senato, in discussione alla Camera	Attua la direttiva 2003/51 Ce che adeguava le direttive contabili (IV e VII direttiva) agli Ias	Prevede la stesura di un decreto legislativo in cui dar corso alle modifiche necessarie per recepire nel Codice civile e nel Testo unico i criteri Ias

Piace il «39» leggero

ROMA ■ Una cauta soddisfazione circola negli ambienti bancari per la soluzione di compromesso individuata a Bruxelles sullo Ias 39 in versione light, con particolare riferimento alla delicata questione dei contratti derivati.

Le aziende di credito italiane, si fa osservare, non partono da zero sul terreno normativo: la direttiva del 1986, n. 635, sui conti annuali e consolidati delle banche, recepita con il decreto legislativo n. 87 del 1992, già prevedeva delle indicazioni per la contabilità dei contratti derivati. Così la normativa vigente diversifica le disposizioni sui derivati, a seconda che queste operazioni servano a coprire da rischi di tasso d'interesse, di cambio eccetera, oppure siano stipulate ai fini della negoziazione. Se sono contratti stipulati ai fini della

nostro concetto di valore di mercato). Non solo: se si valuta a fair value il derivato, dev'essere valutata al fair value anche l'attività o la passività coperta.

Per le aziende di credito italiane la questione vera, di difficile soluzione dal punto di vista della pianificazione contabile, sono le cosiddette «macrocoperture», quelle cioè che la banca fa quando si tratta di coprire un portafoglio di attività: ad esempio, un portafoglio di mutui. Ed è su questo problema che adesso si dovrebbe realizzare a Bruxelles la cosiddetta «omologazione a stralcio». Oggi, infatti, il portafoglio di mutui viene valutato al costo e anche il contratto derivato va in bilancio al costo; apprezzare e valutare al fair value tutti i singoli mutui che fanno parte del

portafoglio comporterebbe una complicazione pazzesca, sostengono le aziende di credito. Al tempo stesso, avere l'attività coperta valutata al costo e il derivato valutato al fair value provocherebbe grande volatilità di risultato economico. E allora? Allora la soluzione individuata dalla

Commissione Ue, importante per le banche italiane e francesi, che sono in prevalenza aziende di credito retail con molti depositi a vista, abitualmente coperti con degli swap sui tassi, è appunto lo stralcio dallo Ias 39 (temporaneo, perché vale in attesa di individuare una soluzione tecnica efficace) delle regole che impediscono di fare le macrocoperture delle poste a vista.

ROSSELLA BOCCIARELLI

Istituti italiani soddisfatti delle correzioni

Correzioni possibili

La revisione della delega nella legge 306/03

■ **Gli obbligati.** L'ipotesi più probabile di applicazione dei principi contabili Ias in Italia sarebbe limitata ai bilanci consolidati di:
 ■ società quotate;
 ■ banche, anche se non quotate;
 ■ assicurazioni;
 ■ società con strumenti finanziari diffusi

■ **Gli esclusi.** Rispetto all'indicazione della legge comunitaria 2003, non verrebbero più obbligati agli Ias i bilanci individuali dei soggetti ricordati sopra. Confermata anche la mancanza di obbligo Ias per società controllate dalle quotate, dalle banche e dagli enti finanziari.

Da Bruxelles rimedio parziale

La soluzione proposta dalla Commissione Ue per superare l'impatto relativo allo Ias 39 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 9 settembre) presenta diversi aspetti positivi:

■ consente di avviare il processo di armonizzazione delle norme contabili secondo gli impegni assunti a suo tempo dalla stessa Commissione;
 ■ porterebbe a omologare norme che solo per una minima parte sarebbero divergenti dai principi contabili emanati dallo Iasb e sarebbero pienamente compatibili con le direttive comunitarie;
 ■ risolverebbe — come segnalato sul Sole-24 Ore di ieri — alcuni problemi applicativi sollevati dalle banche, consentendo una rappresentazione contabile delle operazioni di copertura più aderente alle modalità di gestione dei rischi finanziari.

Tuttavia, questa soluzione, pur indispensabile per avviare l'applicazione dei nuovi principi, considerati i tempi ormai stretti e non compatibili con una più organica revisione dello Ias 39, è senza dubbio lavorata ancora per rendere lo standard contabile perfettamente ade-

rente alle prassi da tempo adottate dalle istituzioni finanziarie per la gestione dei rischi.

Modalità di gestione dei rischi delle banche. Le operazioni di copertura del rischio di tasso vengono poste in essere dalle banche con l'obiettivo di mantenere i livelli di variabilità/volatilità del margine di interesse, generato dalle attività e passività finanziarie, nell'ambito dei parametri definiti dalle politiche aziendali di gestione dei rischi. Le operazioni di copertura hanno, quindi, per un intermediario finanziario, la funzione di ridurre i rischi e non necessariamente di azzerarli.

Il margine di interesse è volatile quando i suoi due elementi, interessi attivi e passivi, non ricadono nella stessa categoria di tas-

so, fisso o variabile. Questa situazione si verifica per ogni periodo in cui c'è un disallineamento tra attività e passività a tasso fisso. Un disallineamento genera rischio di tasso, nel senso che variazioni avverse dei tassi di interesse potrebbero erodere il reddito netto da interessi della banca. Una copertura del margine di interesse, attraverso la sottoscrizione di contratti derivati per bilanciare l'esposizione, mira alla protezione da tale variabilità/volatilità.

L'obiettivo della copertura, in questi casi, non è né la protezione contro la variabilità nel fair value dei componenti relativi all'attività di intermediazione creditizia (cosiddetto banking book), che è l'obiettivo del fair value hedge previsto dallo Ias 39, né la prote-

zione contro la variabilità dei flussi di cassa così come definita dal cash flow hedge, sempre previsto dallo Ias 39. Una copertura di fair value è designata per proteggere il valore delle attività (o passività) quando sono vendute (o riacquistate): i componenti del banking book non sono venduti nella normale attività bancaria. Una copertura di cash flow non copre la variabilità del differenziale tra futuri flussi di cassa fissi e variabili di segno opposto: mira solo a coprire l'esposizione di uno specifico flusso di cassa.

Problemi aperti. Lo Ias 39, nella versione attuale, non tiene conto di queste logiche di gestione dei rischi e non considera le indicazioni emanate dagli organi di vigilanza nazionali e sovranazionali.

hedge) non soddisfano queste esigenze. Per questo la Federazione Bancaria Europea ha proposto allo Iasb una terza modalità di gestione contabile delle operazioni di copertura denominata Copertura del margine di interesse. Questa soluzione prevede la copertura non di attività o passività, né di flussi finanziari futuri, ma del rischio di volatilità (per effetto della variazione dei tassi) del margine di interesse associato a un portafoglio di attività e passività derivanti dall'intermediazione creditizia: oggetto di copertura sarebbe, quindi, un importo o una percentuale del margine di interesse e non le attività o passività che lo hanno generato. In quest'ottica un contratto derivato che contribuisce a ridurre il rischio di variabilità del margine (pur non azzerandolo necessariamente) può essere qualificato come strumento di copertura efficace. Questa connotazione delle operazioni di copertura ridurrebbe notevolmente il rischio di evidenziare in bilancio una volatilità dei risultati fittizia in quanto indotta non dall'operatività ma esclusivamente da un trattamento contabile non corretto.

FABRIZIO DABBENE

«Fair value option» con effetti indesiderati

I problemi sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura dei rischi finanziari non sono gli unici considerati dalla Commissione Ue nella proposta di omologazione parziale dello Ias 39.

Un altro tema rilevante riguarda la cosiddetta fair value option (possibilità di valutare al fair value qualsiasi posta finanziaria). La criticità riguarda essenzialmente le passività. Nella determinazione del fair value di una posta finanziaria si deve tener conto di tutti i fattori di rischio inclusi nello strumento finanziario, anche del rischio creditizio (cosiddetto «rischio di controparte») che, pe-

rò, nel caso delle passività genererebbe un risultato paradossale. Un'impresa in grave crisi finanziaria, per il peggioramento del rating creditizio, dovrebbe, infatti, rilevare plusvalori sulle passività emesse in esercizi precedenti a tassi inferiori a quelli attuali. Per questo motivo la proposta della Commissione appare legittima e in linea con le direttive Ue che, anche dopo i recenti interventi di armonizzazione con i principi internazionali, prevedono forti limitazioni alla valutazione al fair value delle passività.

F. DAB.

DIRITTO SOCIETARIO ■ Le linee guida sono state definite ma manca la pubblicazione in «Gazzetta»

Fideiussioni su misura per i conferimenti

Le società si misurano con la novità della riforma societaria. E attendono la piena operatività del decreto del Presidente del Consiglio che deve precisare le caratteristiche di polizze assicurative e fideiussioni bancarie utilizzabili in sostituzione del versamento dei decimi in sede di costituzione della società e in rapporto al conferimento d'opera e servizi nel capitale della Srl. Il Dpcm, previsto dal nuovo articolo 2464, comma 4 del Codice civile, è stato definito nelle sue linee portanti a inizio luglio e attende la pubblicazione in «Gazzetta».

La polizza/fideiussione sostitutiva dei decimi. Il comma 4 dell'articolo 2464 dispone che il versamento (dei 2,5 decimi del capitale sociale sottoscritto in denaro, dell'intero sovrapprezzo, ove previsto, e dell'intero capitale sociale, nel caso di costituzione della Srl da un unico socio) «può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corri-

spondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». Non è chiaro se, in caso di sostituzione di Srl da più soci, anche la somma di denaro eccedente i 2,5 decimi possa essere sostituita dalla polizza/fideiussione: la risposta appare comunque positiva, visto che è prevista la sostituzione con polizza/fideiussione dell'intero importo del capitale sociale in caso di atto costitutivo unipersonale.

La polizza/fideiussione di garanzia del conferimento d'opera o servizi. Il comma 6 dell'articolo 2464 prevede che «il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società».

La norma non ripete che le caratteristiche della polizza/fideiussione debbano essere definite in un provvedimento regolamentare: dal che la perplessità se anche la polizza/fideiussione del comma 6 sia da disciplinare con Dpcm.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo dubbio è stato affrontato nel Dpcm predisposto nelle settimane

Le garanzie seguono il passaggio delle quote

scorse: l'articolo 2 sentenza che la disciplina del decreto si rivolge sia alla polizza/fideiussione sostitutiva dei decimi sia a quella che assiste il conferimento d'opera o di servizi. Lo stesso articolo 2 sancisce inoltre che: ■ gli importi per cui è prestata la garanzia devono risultare dall'atto costitutivo o dalla decisione

di aumento del capitale sociale; ■ il garante ha l'obbligo di acquisire copia di tali documenti; ■ il garante ha l'obbligo di trasmettere alla società copia della documentazione relativa alla garanzia.

La durata della garanzia. L'articolo 3 dello schema di Dpcm dispone che la garanzia deve essere prestata per tutta la durata dell'impegno del socio e può cessare anticipatamente solo su richiesta della società. Va comunque ricordato che, in base al comma 4 dell'articolo 2464, il socio può in ogni momento sostituire la polizza/fideiussione prestata in luogo del versamento dei decimi con il pagamento del corrispondente importo in denaro e che, in base al comma 6, se l'atto costitutivo lo prevede, polizza o fideiussione (che assistono il conferimento d'opera o di

servizi) possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Il contenuto della garanzia. Lo schema di Dpcm nulla dice sulla rinuncia al beneficio della preventiva escussione (non è quindi ritenuta imprescindibile la presenza nella polizza/fideiussione della clausola in base alla quale il garantito deve dimostrare al garante l'infuttosa escussione del patrimonio dell'obbligato principale). L'articolo 4, peraltro, dispone che: ■ il garante deve versare le somme dovute dal socio a prima e semplice richiesta della società e non può opporre eccezioni derivanti dal suo rapporto con il socio; ■ il socio non può opporre eccezioni alla richiesta della società e al pagamento da parte del garante.

Il trasferimento della partecipazione. Lo schema di Dpcm

si occupa delle sorti della garanzia in caso di trasferimento della partecipazione cui la garanzia è «connessa». Il trasferimento a causa di morte non determina la cessazione della garanzia, ma il garante ha diritto di porre termine alla garanzia entro un mese dal giorno in cui sia venuto a conoscenza della morte. Se, poi, la partecipazione è trasferita per atto tra vivi, la garanzia permane per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro soci; se il garante viene escusso, c'è obbligazione in solido per il regresso tra alienante e acquirente. Prevedendo queste inattese cause di cessazione della garanzia, il Dpcm crea il problema di capire cosa succeda se la garanzia si estingue e nessuno versa il corrispondente importo in denaro e bypassa la questione del trasferimento della partecipazione del socio che ha promesso la propria opera prima della sua completa escussione.

ANGELO BUSANI

MARTEDI IN REGALO

Con «Il Sole-24 Ore» la bussola per l'adeguamento degli statuti

ROMA ■ Statuti societari: cresce l'attesa intorno alla data del 30 settembre entro cui adeguare le clausole alle nuove regole del Codice civile. E «Il Sole-24 Ore» offre uno strumento in più per affrontare questo adempimento con la dovuta tranquillità: martedì prossimo, 14 settembre, insieme al quotidiano, i lettori troveranno un inserto gratuito di 48 pagine, con una mini-guida all'adeguamento degli statuti e la pubblicazione integrale di due modelli, uno per le Srl e uno per le Spa.

Più volte si è detto che la scadenza del 30 non rappresenta un appuntamento categorico e imprescindibile. Si tratta tuttavia di cogliere le opportunità di allineare gli statuti societari alla legge di riforma. La nuova normativa, infatti, contiene una miriade di opportunità che è assai importante cogliere per sfruttare le potenzialità che la riforma stessa offre, a livello di nuovi strumenti da utilizzare e di procedure più flessibili da sperimentare. Senza dire che l'opera di revisione degli statuti consente di effettuare tutte le scelte «operative» che la legge di riforma mette al vaglio degli operatori delle singole realtà societarie: specificare meglio l'oggetto sociale; ridurre le durate eccessive (per evitare rischi di recesso); valutare le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni nelle Srl; prevedere o



La copertina della Guida in regalo martedì

meno il deposito delle azioni per la partecipazione alle assemblee di Spa; definire nelle Srl la sfera decisionale dei soci in contrapposizione a quella degli amministratori; riformulare le clausole compromissorie rese illegittime dalla legge di riforma, e così via.